

# RITARDATO PENSIONAMENTO IL DANNO VA PROVATO

**GIOVANNI MAGLIARO**

*Qualora un lavoratore, a causa dell'illegittimo diniego della domanda di pensionamento, sia costretto a protrarre la propria attività lavorativa, è configurabile un danno non patrimoniale risarcibile. Esso è determinato dalle ripercussioni di segno negativo conseguenti alla condotta dell'Ente previdenziale che ha causato la lesione di specifici interessi costituzionalmente protetti, fra cui quello di poter realizzare liberamente una propria legittima scelta di vita. Il danno da ritardato pensionamento rientra nella categoria unitaria del danno non patrimoniale, potendo poi essere specificato nella sua accezione di danno esistenziale (quando il lavoratore non ha potuto realizzare se stesso nella propria scelta di vita legata alla volontà di andare in pensione) e/o di danno biologico (quando il pregiudizio è consistito in una vera e propria lesione dello stato di salute e benessere psico-fisico). Incombe però sul lavoratore, in ossequio ai principi generali dell'ordinamento, dimostrare, oltre alla colpa dell'Istituto previdenziale, che il ritardato pensionamento ha provocato un danno. Non si può infatti configurare secondo i principi generali del nostro ordinamento giuridico un danno risarcibile in re ipsa in ragione degli imprescindibili oneri di allegazione e di prova che gravano sul soggetto che vanti pretese risarcitorie, come già chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia n. 26972 del 2008 e dalle successive decisioni conformi. Comunque la Suprema Corte ha costantemente escluso che una domanda risarcitoria di un danno possa prescindere dall'allegazione e prova del danno medesimo, sulla scorta della chiara disposizione contenuta nell'articolo 1223 codice civile.*



n. 105  
23 marzo 2020

**C**on la sentenza n. 4886 del 24 febbraio 2020 la Cassazione si è pronunciata in merito alla risarcibilità del danno da ritardato pensionamento stabilendo che lo stesso rientra nella categoria unitaria del danno non patrimoniale ma, non costituendo una voce risarcibile di per sé, ricade in capo al lavoratore l'onere di provare, oltre alla colpa dell'Ente previdenziale, anche il danno derivato dal ritardato pensionamento.

La vicenda nasce a seguito del ricorso presentato da un lavoratore contro l'INPS che all'esito della domanda di pensione di anzianità si vedeva riconosciuta una decorrenza dal 1 giugno 2009 senza che si tenesse conto della rivalutazione contributiva per l'esposizione ad amianto giudizialmente riconosciuta dal Tribunale di Potenza nel 2006. Il Tribunale di Potenza dichiarava il diritto del ricorrente al trattamento pensionistico a far data dal 2006 tenendosi conto della rivalutazione contributiva già riconosciuta e condannava l'INPS al risarcimento del danno in misura pari all'ammontare dei ratei di pensione maturati da tale data fino al 1 giugno 2009.

La Corte d'Appello di Potenza, in riforma della sentenza del Tribunale, riteneva che nessun danno potesse essere riconosciuto in quanto il lavoratore fino a tutto il 2009 aveva continuato a lavorare né aveva allegato la concreta sussistenza della probabilità di avviare un'attività autonoma o di intraprendere un nuovo rapporto di lavoro subordinato dopo la maturazione della pensione. Negava la riconoscibilità del danno argomentando che tale danno non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo, gravando sul danneggiato l'onere non solo di allegare la condotta colposa ma anche di fornire la prova del danno e del nesso di causalità con l'inadempimento.

La Cassazione ha respinto il ricorso proposto dal lavoratore ritenendo che il contenuto della pretesa fatta valere dall'odierno ricorrente, come giustamente sancito dalla Corte d'Appello, avesse natura sostanzialmente risarcitoria. Lo stesso ricorrente ha sostenuto che i ratei di pensione dovutigli e non percepiti costituivano il parametro di riferimento per determinare e quantificare il danno da lui patito per non aver potuto godere della pensione prima del 2009. Tuttavia il danno non era in re ipsa ma andava dimostrato in ragione degli imprescindibili oneri di prova che gravano sempre sul soggetto che vanti pretese risarcitorie. E questo requisito non è stato soddisfatto dal ricorrente.